



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI**

**Settima Sezione Civile**

riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

- |                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| - Dr. ssa Aurelia D'Ambrosio     | - Presidente-            |
| - dr. Michele Magliulo           | - Consigliere            |
| - dr.ssa Dora Alessia Limongelli | - Consigliere Relatore - |

ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nel processo civile d'appello iscritto al n. [REDACTED] del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. [REDACTED] emessa in data 14/12/2021 dal Tribunale di Benevento II sezione civile - nel giudizio RG [REDACTED], pubblicata il 17/12/2021 e non notificata, avente ad oggetto: "Altre controversie di diritto amministrativo" e pendente

**TRA**

[REDACTED] *Parte\_1* c.f. *P.IVA\_1* ) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa – congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. [REDACTED] [REDACTED] (c.f.

*C.F.\_1* fax [REDACTED] pec [REDACTED] *Email\_1* [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED] [REDACTED] (C.F. *C.F.\_2* fax [REDACTED] e pec

*Email\_2* [REDACTED] giusta generale alle liti (in atti) per atto del [REDACTED]

*Persona\_1* [REDACTED]  
[REDACTED] *Parte\_1* [REDACTED]  
[REDACTED]

**APPELLANTE e**  
**APPELLATA INCIDENTALE**

**E**

CP\_1, nata a [REDACTED]  
 [REDACTED] C.F: CodiceFiscale\_3 rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED],  
 C.F: C.F.\_4 del Foro di Benevento, con studio in [REDACTED]  
 [REDACTED] indirizzo PEC: Email\_3, giusta procura, su foglio  
 separato, in calce al presente atto, all.2), elettivamente domiciliata presso la stessa, all'indirizzo  
 di posta elettronica certificata e presso lo [REDACTED]  
 [REDACTED]

## APPELLATA E

## APPELLANTE INCIDENTALE

### CONCLUSIONI

**Per l'appellante:** - *Accertare e dichiarare che i diritti legati al Controparte\_2 a termine agitato in giudizio dall'appellata sono prescritti il 14/5/2019 perché non tempestivamente esercitati; - per l'effetto accertare e dichiarare che il contegno di [...] Parte\_1 è pienamente conforme e coerente con le previsioni di cui alla normativa che disciplina il rapporto e la sua prescrizione; - riformare la sentenza n. [REDACTED] emessa dal Tribunale di Benevento nella causa iscritta al n. [REDACTED] RG del 14-17/12/2021; - condannare la sig.ra CP\_1 alla restituzione di tutte le somme a qualsiasi titolo versate da Parte\_1 in ragione della provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza di primo grado; - con vittoria di spese e diritti di entrambi i gradi del giudizio.*

**Per l'appellato:** “ **1. Conclusioni sull'appello principale di Parte\_1** La sig.ra CP\_1, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, conclude perché la Corte di Appello di Napoli Voglia: dichiarare inammissibile, improcedibile e comunque infondato l'appello proposto e rigettare lo stesso, confermando l'impugnata sentenza del Tribunale di Benevento; in ogni caso, condannare l'appellante principale alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 come modif. con d.m. n. 37 del 2018, oltre spese e oneri accessori). **2. Conclusioni sull'appello incidentale della sig.ra CP\_1** La sig.ra CP\_1, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, conclude altresì perché la Corte di Appello di Napoli Voglia: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta Parte\_1 e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento dei danni materiali, dei danni morali, dei danni subiti per mancato guadagno e lucro cessante, pari alla somma indicata nel Buono Fruttifero e/o nella misura diversa, minore o maggiore, che il Giudice riterrà, anche in via equitativa, e che sarà accertata in corso di causa; nel merito, accogliere l'appello incidentale proposto in via principale e, in parziale riforma della sentenza impugnata da Parte\_1 n. [REDACTED] emessa

*dal Tribunale di Benevento il 14 dicembre 2021 e depositata il 17 dicembre 2021, dichiarare tenuta Parte\_1 al risarcimento dei danni materiali e morali; in ogni caso, condannare l'appellante principale alla rifusione delle spese di lite del presente grado (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 come modif. con d.m. n. 37 del 2018, oltre spese e oneri accessori)''.*

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 29 gennaio 2020, CP\_1 conveniva in giudizio Parte\_1 [...] in persona del l.r.p.t. dinanzi al Tribunale di Benevento, al fine di ottenere il rimborso del Buono Postale Fruttifero a termine numero 0 [redacted] emesso da Cassa Depositi e Presiti il 14 maggio 2002 per il tramite di Parte\_1 ufficio postale di Paduli di cui era cointestataria e beneficiaria unitamente al defunto signor Persona\_2 nato a [redacted].

Esponeva l'attrice che sul Buono venne indicata erroneamente nel 10.07.2001 la propria data di nascita, mentre quella corretta è 07.10.2001, come da attestazione rilasciata dal Comune di Paduli; che il Buono Postale Fruttifero è identificato sul retro dal numero: [redacted] e sul retro dello stesso buono non risulta essere stata apposta alcuna etichetta che indichi aggiornamenti delle condizioni o data di scadenza; che in data 2 gennaio 2018 decedeva il signor Persona\_2, cointestataria del buono e in data successiva al raggiungimento della maggiore età, avvenuta il 07.10.2019, l'istante si recava presso l'ufficio di Parte\_1 in [redacted] ed alla richiesta di rimborso del Buono le veniva eccepito che lo stesso era prescritto e che non avrebbe potuto ottenere alcun rimborso; che pertanto, in data 30/12/2019 diffidava Parte\_1 a mezzo pec e a mezzo Raccomandata A.R., al pagamento delle somme dovute portate dal buono.

A sostegno della pretesa, l'attrice argomentava che il Ministro del Tesoro, con decreto del 19 dicembre 2000, aveva introdotto una nuova normativa in materia di buoni fruttiferi postali, prevedendo che i diritti dei titolari dei buoni si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo; altresì che la scadenza era variabile in base alla serie poiché i buoni ordinari emessi fino al 27 dicembre 2000 (Serie Z) hanno una scadenza di trenta anni, mentre quelli emessi successivamente (dalla serie A1 in avanti), invece, hanno una durata ventennale. A tale proposito, si precisa che mentre i buoni ordinari a trenta anni maturano interessi fino al 31 dicembre dell'anno solare di scadenza del titolo, i buoni ventennali cessano di essere fruttiferi esattamente alla scadenza del ventesimo anno (ventiquattro mesi effettivi, dunque); che sul buono in oggetto non sono stampate e stampigliate con timbratura sullo stesso titolo, le clausole contrattuali relative alla

scadenza dello stesso ed alle modalità di rimborso, se ne deve eccepire la assoluta mancanza, per cui *Parte\_1* è incorsa in un evidente inadempimento informativo e non essendo riportata alcuna data di scadenza e non essendo stato mai consegnato alcun foglio complementare il Buono non poteva considerarsi prescritto.

Deduceva ancora l'attrice che il buono oggetto di giudizio fu emesso il 14 maggio 2002 e che in mancanza di alcuna dicitura relativa alla serie e alla scadenza, il termine di prescrizione deve considerarsi ventennale, con conseguente diritto al rimborso da parte dell'istante ovvero pure volendo considerare la data di sette anni, l'individuazione da parte di *Parte\_1* del giorno di scadenza del buono al 14 maggio 2009 era in ogni caso erronea, in quanto era da individuarsi nell'ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello dell'emissione e quindi il 31 dicembre 2009; che infatti, il D.M. 29 marzo 2001 per i titoli AA2 all'art. 8 prevede: "i buoni fruttiferi postali della serie AA2 possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione"; infine che l'interpretazione logica e testuale della norma summenzionata comporta che il buono acquistato in data 14.5.2002, venuto a scadenza il 31 dicembre 2009 avrebbe potuto essere incassato fino al 31 dicembre 2019, entro il termine di prescrizione di dieci anni.

Sulla base di tali argomentazioni, l'attrice chiedeva *"accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta Parte\_1 e per l'effetto condannare la stessa al rimborso del Controparte\_2, oltre agli interessi contrattualmente previsti e maturati sino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre al risarcimento dei danni materiali, dei danni morali, dei danni subiti per mancato guadagno e lucro cessante, pari alla somma indicata nel Controparte\_2 e/o nella misura diversa, minore o maggiore, che il Giudice riterrà, e che sarà accertata in corso di causa. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari"*.

Si costituiva in giudizio *Parte\_1* eccependo in via preliminare l'incompetenza per valore dell'adito Tribunale ai sensi dell'art. 7 c.p.c. avendo parte attrice indicato il valore della causa in € 5.000,00 e nel merito eccepiva la carenza di legittimazione passiva, atteso che il buono, seppur rimborsabile presso le *Parte\_1* era stato emesso dalla Cassa Depositi e Prestiti e solo collocato da essa convenuta nonché l'infondatezza della pretesa di rimborso essendo maturata la prescrizione decennale.

Deduceva la convenuta che il buono appartiene alla serie "a termine" AA4, poiché sul fronte è ben leggibile tale specificazione, per cui al sottoscrittore era riconosciuto un rendimento pari al 40% del capitale investito (al lordo delle ritenute fiscali) al compimento del settimo anno dalla data di emissione (art. 8), con la conseguenza che il titolo era scaduto il 14.05.2009 e il diritto da esso portato

irrimediabilmente prescritto per il decorso del termine decennale di prescrizione in assenza di tempestivi atti interruttivi; altresì che al *Persona\_2* fu certamente consegnato, contestualmente al titolo, il Foglio Informativo Analitico riportante le condizioni contrattuali della forma di risparmio prescelta (FIA serie AA4) e quand'anche ciò non sia avvenuto i cointestatari avrebbero potuto apprendere le condizioni economiche praticate sul loro investimento mediante gli avvisi ai risparmiatori diramati dalla Cassa Depositi e Prestiti su quotidiani a diffusione nazionale.

La convenuta chiedeva, dunque, di dichiarare l'incompetenza per valore per essere competente il Giudice di Pace di Benevento; nel merito e in subordine, dichiarare prescritti i diritti connessi al *Controparte\_2* e quindi rigettare la domanda attrice.

Assegnati alle parti i termini ex art. 183, VI comma, cpc, ritenute irrilevanti le richieste istruttorie, il Tribunale riservava la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.

Con sentenza n. **2620/2021** emessa in data 14/12/2021, il Tribunale di Benevento – disattesa l'eccezione preliminare di incompetenza per valore del Tribunale - così provvedeva: *“1) Accoglie in parte la domanda e per l'effetto dichiara l'inadempimento della convenuta e la condanna al pagamento in favore dell'attrice delle somme ad essa spettanti per capitale ed interessi per riscossione del buono fruttifero postale di cui in motivazione 2) Rigetta la domanda di risarcimento danni 3) Condanna la convenuta al pagamento all'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.628,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese di contributo unificato, rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge”*.

Avverso tale sentenza con atto notificato in data 14.6.2022 proponeva appello *Parte\_1* – sulla base di un unico motivo di appello con il quale l'appellante si duole del mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata nel primo grado di giudizio, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: *“- Accertare e dichiarare che i diritti legati al Controparte\_2 a termine agitato in giudizio dall'appellata sono prescritti il 14/5/2019 perché non tempestivamente esercitati; - per l'effetto accertare e dichiarare che il contegno di Parte\_1 è pienamente conforme e coerente con le previsioni di cui alla normativa che disciplina il rapporto e la sua prescrizione; - riformare la sentenza n. ████████ emessa dal Tribunale di Benevento nella causa iscritta al n. ████████ RG del 14-17/12/2021; - condannare la sig.ra CP\_1 alla restituzione di tutte le somme a qualsiasi titolo versate da Parte\_1 in ragione della provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza di primo grado; - con vittoria di spese e diritti di entrambi i gradi del giudizio”*.

Si costituiva in giudizio CP\_1 proponendo appello incidentale e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: - *dichiarare inammissibile, improcedibile e comunque infondato l'appello proposto e rigettare lo stesso confermando in toto l'impugnata sentenza del Tribunale di Benevento;* - *accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta Parte\_1 e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento dei danni materiali, dei danni morali, dei danni subiti per mancato guadagno e lucro cessante, pari alla somma indicata nel Buono Fruttifero e/o nella misura diversa, minore o maggiore, che il Giudice riterrà, anche in via equitativa, e che sarà accertata in corso di causa.* - *nel merito, **accogliere l'appello incidentale** proposto in via principale e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare tenuta Parte\_1 al risarcimento dei danni materiali e morali.* - *in ogni caso, condannare l'appellante principale alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 come modif. con d.m. n. 37 del 2018, oltre spese e oneri accessori)".*

Dopo vari rinvii di ufficio per esigenze di ruolo, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo all'udienza del 14.5.2026.

Con provvedimento del 23.4.2026, comunicato ai difensori delle parti in pari data, la Presidente della VII sezione civile della Corte di Appello disponeva lo scardinamento alla scrivente della causa invitando le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. con facoltà di depositare note di precisazione delle conclusioni fino al 30.4.2026 e note conclusionali fino al 11.5.2026.

All'udienza del 14.5.2026, il Collegio fatte precisare le conclusioni ed esaurita la discussione orale della causa, riservava la decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. (*Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni*), applicabile anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023 a norma dell'art 7 comma 3 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (*"In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023"*).

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., rispondendo l'articolazione del gravame al requisito di specificità richiesto dalla norma. Difatti, premesso l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'art. 342 c.p.c. non impone l'utilizzo di

particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (Cass. Sez. Un. n. 27199/2017, nonché Cass. n. 13535/2018), rileva questo Collegio come risultino specificamente indicate le ragioni per le quali l'appellante sostenga debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata.

L'appello è infondato e va pertanto rigettato.

Il Tribunale di Benevento ha accolto la domanda di rimborso del buono postale osservando che il buono risultava essere pacificamente della tipologia "AA2" e che a mente dell'art 8 del D.M. 29 marzo 2001 *"i buoni fruttiferi postali della serie "AA2" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione"* concludendo che *"il buono acquistato in data 14.5.2002, è scaduto il 31 dicembre 2009 e perciò poteva essere incassato fino al 31 dicembre 2019, entro il termine di prescrizione di dieci anni; e la prescrizione risulta essere stata interrotta con pec e raccomandata dell'attrice del 30/12/2019. Il diritto alla riscossione dell'attrice non è dunque estinto per prescrizione"*.

Con un unico articolato motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di prime cure per avere erroneamente ritenuto pacifica l'appartenenza del buono alla serie "AA2" anziché alla serie a termine "AA4" e per aver erroneamente applicato la disciplina della prescrizione del titolo menzionata all'art. 8 del D.M. 19.12.2000, poiché il termine prescrizionale prende a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui detti buoni cessano di essere fruttiferi e cioè dalla data di scadenza puntuale (nel caso specifico il buono è scaduto, si ribadisce, in data 14/5/2009 e si è irrimediabilmente prescritto a far data dal 14/5/2019) e non dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza, come asserito dal Giudice di prime cure.

Deduceva Parte\_I che il comportamento assunto era pienamente conforme alla disciplina dei buoni, per cui alcun inadempimento era addebitabile all'ente poiché il cointestatario del buono ovvero i genitori esercenti la potestà sulla attrice all'epoca della scadenza del buono minorenni avrebbero potuto riscuoterlo presentando l'originale del titolo all'ufficio postale e la stessa diffida del 30.12.2019 è intervenuta dopo lo spirare dei termini prescrizionali; infine che era l'attrice a non aver assolto agli oneri probatori su di sé incumbenti omettendo di depositare/esibire in giudizio l'originale del titolo per cui è causa e di dimostrare la mancata consegna del CP\_3 al momento dell'acquisto del Buono essendosi limitata a dichiarare di non averlo ricevuto.

Sul punto, l'appellata vittoriosa in primo grado – pur avendo sostenuto la correttezza del ragionamento del Tribunale sulla decorrenza della prescrizione, ha riproposto (pag. 10,11,12 comparsa di costituzione e risposta) tutte le originarie eccezioni - sulle quali il Tribunale non si è pronunciato – relative alla carente indicazione nel buono degli elementi minimi per risalire alla scadenza, alla serie ed al termine di prescrizione applicabile (20 anni o 7 anni) nonché in ordine alla mancata consegna del foglio informativo, circostanze che avevano proprio impedito il decorso della eccepita prescrizione.

Dall'esame della comparsa di costituzione in appello, emerge con chiarezza la riproposizione di tali questioni al fine di chiederne il riesame e del resto, per la parte vittoriosa in primo grado è sufficiente riproporre le eccezioni, anche senza formule sacramentali, e non è necessario proporre appello incidentale nei casi in cui sulle questioni sollevate il tribunale non si sia pronunciato né attraverso un'enunciazione espressa né attraverso un'enunciazione indiretta, ma chiara ed inequivoca (cfr. in tal senso Cass. SSUU 2017, n. 11799).

Ebbene, ad avviso della Corte, deve ritenersi sussistente il diritto della odierna parte appellata al rimborso del buono, sia pure per ragioni diverse da quelle ritenute dal primo giudice, con la conseguenza che la motivazione della sentenza va, dunque, integrata per quanto di seguito si andrà ad esporre.

Va premesso che sulla scorta della ormai consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr. Cass. Sentenza n. 21943 del 2023 relativa alla serie AA1 e Cass. Sentenza n. 19772 del 2025 e 3169 del 2026 entrambe relative alla serie AA2), deve ritenersi definitivamente chiarito che il termine decennale di prescrizione *del diritto alla liquidazione del capitale e degli interessi decorra dalla data di scadenza del titolo (da individuarsi a seconda della serie e delle previsioni del DM di riferimento) e non dal 31 dicembre dell'anno di scadenza.*

A norma dell'art. 8 del D.M. 29 marzo 2001, *“i buoni fruttiferi postali della serie “AA2” possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”* quindi in questo caso la decorrenza del termine di prescrizione decennale va individuata nella scadenza del titolo, e dunque decorsi sette anni dalla data di emissione.

Le medesime considerazioni possono svolgersi necessariamente per le serie successive e anche per la “AA4” regolata dal D.M. Economia e Finanze 18 aprile 2002.

Senonché, sul buono prodotto in atti, è indicato unicamente il n. 00000044012010422 e la data di emissione del 14.05.2002 nonché la dicitura “A TERMINE”, mentre non è indicata (né sul fronte né sul retro) la scadenza del titolo e soprattutto non è indicata la serie, carenza quest'ultima che risulta

certamente determinante non consentendo di individuare neppure ricorrendo ad elementi esterni la scadenza del buono e la decorrenza della prescrizione.

Ed invero, la serie di appartenenza del buono postale individuata dal giudice di prime cure nella "AA2" costituisce fatto assolutamente non pacifico, atteso che *Parte\_1* ha sempre ricondotto il buono alla serie "AA4" deducendo che l'indicazione emergesse dal fronte del buono o che fosse desumibile dalla data di emissione, nel senso che essendo incontestata l'emissione del buono il 14.5.2002 la serie di appartenenza doveva essere necessariamente la "AA4" poiché il D.M. Economia e Finanze 18 aprile 2002, istitutivo della serie prevede che a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale, non erano più sottoscrivibili, pena la nullità, i buoni fruttiferi delle serie precedenti.

Ebbene, dall'esame del buono postale, depositato in copia dall'attrice nel fascicolo telematico fin dal momento della costituzione, emerge con tutta evidenza che non risulta indicata alcuna serie di appartenenza, e alcuna tempestiva e concreta contestazione del contenuto e della conformità all'originale del detto documento, ha svolto *Parte\_1* nel primo grado di giudizio, limitandosi in sede di comparsa di costituzione a contestare genericamente tutta la documentazione prodotta in copia, ma senza specificazione del profilo contestato (cfr. sull'onere di contestazione Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 800 del 14/01/2026 e sulla tempestività del disconoscimento Sez. 2 - , Sentenza n. 19850 del 18/07/2024 ).

Pertanto, le deduzioni e contestazioni svolte per la prima volta nell'atto di appello relative alla mancata produzione del buono in originale, devono ritenersi inammissibili ai sensi dell'art 345 c.p.c. e in ogni caso inconferenti in quanto aspecifiche.

Ciò posto, la mancata indicazione della serie sul buono è determinante perché, pur volendo risalire al d.m. di emissione, come sostenuto dall'appellante, la sola consultazione del decreto non sarebbe stata sufficiente, nel caso specifico, ad individuare la serie ed il *dies a quo* della prescrizione. E, infatti, il DM di riferimento 18 aprile 2002 ha previsto la emissione di due diverse tipologie di titoli con diversa serie e scadenza (un buono ventennale, serie A4, ed un buono a termine, serie AA4, con scadenza ad anni sette).

Si vuol dire, dunque, che non è possibile risalire con assoluta certezza alla serie, neppure attraverso la data di emissione e l'individuazione del DM di riferimento, non essendo stata emessa solo la serie "AA4" ma anche la serie "A4" e tenuto conto del fatto che il taglio del buono da 5000,00 euro è comune ad entrambe le serie.

Neppure, ad avviso della Corte, appare rilevante l'indicazione "a termine" contenuta sul fronte del buono atteso che nel DM di riferimento, tale dicitura non è utilizzata per distinguere inequivocabilmente la serie AA4 dalla serie A4 (all'art 4 rubricato "durata e interessi" si prevede che

*I buoni fruttiferi postali della nuova serie "A4" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione; all'art. 8, rubricato "durata e interessi", I buoni fruttiferi postali della serie "AA4" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione).*

Come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza di merito, la differenza tra buono ordinario e buono a termine non è affatto chiarita nel d.m. e neppure emerge pianamente; del resto, anche un buono ventennale, per un risparmiatore comune, può essere inteso come a termine (in tal senso, cfr. Trib. Monza, sentenza n. 1124/2025).

Né ancora potrebbe ritenersi acquisita la certezza dell'appartenenza del buono alla serie "AA4" dal FIA prodotto dall'appellante, atteso che non è stata fornita alcuna prova dell'avvenuta consegna della detta documentazione all'attrice o al cointestatario deceduto.

Non può infatti negarsi che a fronte dell'inadempimento contestato dall'attrice alle *Parte I* di aver omesso di consegnare il FIA ai cointestatari del buono, alcuna prova di aver adempiuto a tale obbligazione ha fornito l'appellante, limitandosi a sostenere che l'eventuale ignoranza da parte del titolare del buono del termine di decorrenza della prescrizione dovuto alla mancata consegna del FIA non avrebbe impedito il maturare della prescrizione, trattandosi di un impedimento soggettivo al decorso della prescrizione e che in ogni caso, l'omessa informazione avrebbe potuto essere acquisita dai numerosi avvisi e pubblicazioni sui quotidiani a diffusione nazionale.

L'obbligo di consegnare il foglio informativo per i buoni postali è entrato in vigore con il Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000. Ciò significa che per i buoni emessi a partire da quella data è necessario che l'emittente fornisca al sottoscrittore il documento che illustra le caratteristiche dell'investimento.

In particolare, il d.m. citato, all'art. 2, rubricato "Condizioni dell'emissione", al co.1 dispone che: *L'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per "serie" con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 284/99, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario.* All'art. 3, rubricato "Contratti relativi alla prestazione del servizio di collocamento", prosegue: *Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.*

Sulla specifica questione della rilevanza della mancata consegna del FIA ai sottoscrittori dei buoni quale fonte di responsabilità risarcitoria da parte delle poste Italiane si è pronunciata da ultimo, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 3686 del 18/02/2026), che ha avuto il

pregio di ripercorrere le soluzioni offerte dalla giurisprudenza di merito sintetizzate in tre orientamenti: “i) un primo orientamento esclude che il mancato assolvimento, da parte di [...] **Parte\_1** dell’obbligo di consegnare il FIA ai sottoscrittori di buoni, rispetto ai quali, poi, venga eccepita la non rimborsabilità per maturata prescrizione decennale, possa in alcun modo integrare gli estremi della responsabilità – precontrattuale o contrattuale – in capo alla predetta società. A tal riguardo, si sostiene che i decreti ministeriali regolanti l’emissione di ogni specifica serie di buoni postali vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati) e ne dettano la disciplina normativa fondamentale. Ad essi, pertanto, occorre fare riferimento per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a ciascuna serie, sicché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di **Parte\_1** che, pur essendo dovuta dall’intermediario ai sensi dell’art. 3 del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare i momenti in cui i buoni cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori. In tale prospettiva, dunque, il comportamento di questi ultimi, non attivatisi diligentemente per conoscere la “scadenza” dei buoni mediante la consultazione dei decreti ministeriali, che ne regolano le singole serie, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, integra una condotta inerte e superficiale, come tale idonea a recidere il nesso causale tra i danni patrimoniali asseritamente patiti e la condotta omissiva di [...] **Parte\_1** circa la consegna del FIA. Si fa ricadere, così, sui risparmiatori l’onere di informarsi circa le caratteristiche dei buoni postali fruttiferi, ivi compresa la loro “scadenza”, onde conoscere fino a quale momento possono chiederne la liquidazione ed evitare, così, di incorrere in prescrizione;

ii) secondo un altro orientamento (...), la condotta inadempiente di **Parte\_1** che abbia omissa di consegnare il FIA, integrerebbe gli estremi della “responsabilità (pre)contrattuale”, con conseguente obbligo di risarcire i danni nei confronti dei sottoscrittori che si siano visti negare il diritto al rimborso dei buoni postali fruttiferi a causa della maturata prescrizione, avendo impedito detta condotta di renderli edotti della scadenza dei buoni stessi e, quindi, di esercitare il relativo diritto di credito entro il termine ordinario ex art. 2946 cod. civ. In siffatta prospettiva, si è ritenuta priva di rilevanza dirimente la circostanza che sulla Gazzetta Ufficiale siano pubblicate le caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza, in quanto la valutazione circa la responsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità per la controparte di procurarsi aliunde l’informazione necessaria. Non sarebbe pertinente, quindi, il richiamo al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di revisione dei tassi di interesse (sentenza n. 3963 del 2019 delle Sezioni Unite e, poi, Cass. n. 4748/2022), secondo cui è accordata “prevalenza a quelli pubblicati nei d.m.

rispetto a quelli indicati nel titolo”, giacché, nella specie, rileva l'inosservanza di un obbligo informativo predeterminato, la cui violazione – se non comporta la sospensione del termine prescrizionale – genera responsabilità per inadempimento. Sicché, per tale indirizzo ermeneutico, la consegna al cliente del <sup>Con</sup> costituisce un momento essenziale al fine della corretta ed adeguata informazione del sottoscrittore, che viene concretamente reso edotto delle caratteristiche del prodotto che va ad acquistare solo tramite detta documentazione, poiché i buoni postali fruttiferi non contengono normalmente l'indicazione della data di “scadenza”, né, tantomeno, quella della prescrizione del diritto in esso lato sensu incorporato; iii) altro orientamento, infine, reputa che la mancata consegna del FIA al sottoscrittore non implicherebbe alcuna responsabilità di *Parte\_1* [...] bensì l'impossibilità di far iniziare a decorrere la prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2935 cod. civ. Si è affermato, infatti, che, seppure sul sottoscrittore dei buoni postali fruttiferi incombe un onere di attivarsi diligentemente per avere contezza delle caratteristiche del prodotto acquistato, ancorché non espressamente indicate nel buono, un siffatto onere è possibile assolvere solo se l'investitore sia posto in condizione di poterlo adempiere e, a tal fine, risultano funzionali a mettere il sottoscrittore/risparmiatore a conoscenza dell'intera operazione gli “obblighi di trasparenza e di pubblicità”, di cui agli artt. 3 e 6 del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000, posti a carico di *Parte\_1* anche a tutela del “valore costituzionale del risparmio” (art. 47 Cost.). Una soluzione, questa, che si imporrebbe, altresì, alla luce del provvedimento reso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell'adunanza del 18 ottobre 2022, comunicato il successivo 4 novembre 2022, che ha evidenziato come i buoni postali fruttiferi rappresentino (insieme ai libretti di risparmio) i prodotti finanziari nominativi «più tradizionali prodotti del risparmio postale, essendo strumenti di investimento “a basso rischio”», assumendo, quindi, interesse soprattutto per soggetti con un reddito medio-basso e/o con un grado di istruzione finanziaria ridotto, per cui la relativa disciplina opera un bilanciamento di interessi tra la tutela alla stabilità dell'economia pubblica (art. 97, comma 1, Cost.) e la tutela al risparmio costituzionalmente garantita (art. 47 Cost.); bilanciamento che trova un punto di equilibrio nella previsione normativa – sia pure di rango secondario – di quegli obblighi informativi, chiari e precisi, in ordine alla scadenza dei titoli, affinché sia altresì garantito il diritto di autodeterminazione negoziale relativo alla riscossione dei predetti buoni. Ne consegue, secondo l'orientamento in esame, che, nel caso di inadempimento di [...] *Parte\_1* all'obbligo di informazione sulle caratteristiche dettagliate dei buoni e, segnatamente, sulla loro “scadenza” e, dunque, al decorso del termine prescrizionale ordinario di dieci anni, l'ignoranza del dies a quo a partire dal quale scatta il decorso della prescrizione è riconducibile all'assenza di indicazioni della “scadenza” sul titolo e sul d.m. ad esso relativo. Una tale circostanza, quindi, non potrebbe ritenersi un mero impedimento soggettivo, come tale irrilevante, bensì una

*autentica causa giuridica (cioè l'inadempimento) rilevante ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., non avendo consentito ai sottoscrittori di acquisire consapevolezza circa la necessità di attivarsi per far valere il proprio diritto, impedendo loro la possibilità di farlo valere, con conseguente impossibilità di ritenere che la prescrizione abbia anche solo iniziato il suo corso”.*

Tanto premesso, la Corte di Cassazione nel caso sottoposto al suo esame – nel quale non era in discussione l'intervenuta prescrizione del diritto del sottoscrittore a vedersi rimborsato il buono pacificamente appartenente alla serie “AA2” controvertendosi solo sulla configurabilità, o meno, di un diritto al risarcimento del danno per un'asserita responsabilità da inadempimento contrattuale di *Parte\_1* per la mancata consegna del foglio informativo, contenente tra l'altro l'indicazione della scadenza del titolo, quale elemento essenziale per l'individuazione del dies a quo della prescrizione ordinaria – ha chiarito che l'omessa consegna del Foglio Informativo Analitico, ex art. 3 del d.m. 19 dicembre 2000, al sottoscrittore - il quale lamenta di non essere stato, conseguentemente, nelle condizioni di conoscere la data di scadenza dei titoli - non determina l'insorgere di una pretesa al risarcimento del danno consistente nella perdita del diritto di credito per prescrizione, atteso che l'inadempimento del debitore ad obblighi contrattuali, che abbia impedito al creditore di attivarsi per evitare la prescrizione, non integra un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria avente il medesimo oggetto del diritto estintosi per il decorso del tempo; ciò in quanto l'art. 2941, n. 8, c.c. prevede, quale causa di sospensione della prescrizione, esclusivamente, il comportamento doloso di occultamento del debito e non anche le condotte colpose del debitore che creato un ostacolo al tempestivo esercizio del diritto da parte del creditore (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 3686 del 18/02/2026).

Secondo la Corte, dunque, per il principio di autoresponsabilità, il sottoscrittore del buono deve essere a conoscenza degli elementi essenziali dell'operazione, quali l'importo sottoscritto, il tasso di interesse e la durata del finanziamento e ciò sia ove il buono postale o il documento contrattuale sottoscritto rechino la indicazione di tali elementi, sia ove gli stessi non siano stati ivi esplicitati, dovendosi ritenere che la loro conoscenza sia stata appresa dal sottoscrittore quanto meno a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro regolante l'emissione della specifica serie cui il buono appartiene.

Ora, indipendentemente dal profilo esaminato dalla Corte di legittimità relativo alla responsabilità risarcitoria delle *Pt\_1* e alla natura soggettiva dell'impedimento costituito dall'ignoranza del fatto da cui dipende il decorso del termine di prescrizione, ciò che appare dirimente nel caso che occupa questa Corte è che non risulta comprovata quale sia la serie di appartenenza del buono e la scadenza, che costituisce il fatto che - permettendo l'esercizio del diritto al rimborso determina l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione - la cui prova ricade certamente sull'odierna appellante.

Pertanto, in mancanza dell'indicazione della serie sul titolo, il sottoscrittore o la cointestatario (all'epoca della sottoscrizione del buono nata da pochi mesi) non avrebbero potuto risalire alla scadenza del titolo acquistato neppure mediante l'esame del DM di riferimento, in quanto istitutivo di due serie con differenti scadenze.

In definitiva, non vi è alcuna certezza dell'appartenenza del titolo ad una serie piuttosto che ad un'altra con la conseguenza che non può neppure individuarsi con certezza la scadenza del titolo, dies a quo del termine di prescrizione decennale e ritenersi dimostrato, dunque, il decorso della prescrizione.

Secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso (Cass. Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 14135 del 23/05/2019**).

È evidente che nella specie, l'odierna appellante - eccipiente la prescrizione - non ha assolto all'onere di dimostrare la serie di appartenenza del buono e la correlativa scadenza del titolo da cui far decorrere il termine di prescrizione, per cui l'eccezione non può essere accolta.

Alla stregua delle considerazioni che precedono va rigettato l'appello e confermata l'impugnata sentenza, integrata nei termini di cui sopra la motivazione.

Può dunque, passarsi all'esame dell'appello incidentale avente ad oggetto la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento dei danni materiali, morali e da mancato guadagno occorsi all'attrice a causa del comportamento inadempiente di Parte I

Deduceva l'appellante incidentale che a causa del mancato rimborso del buono postale e la violazione dei doveri informativi per l'omessa consegna da parte di Parte I del FIA, al raggiungimento della maggiore età, aveva subito un danno materiale e un pregiudizio della propria sfera personale per non aver potuto contare sui risparmi messi da parte dal proprio nonno anche per iscriversi all'università, chiedendone la liquidazione in via equitativa.

La censura è generica e al limite della inammissibilità perché non coglie nel segno la *ratio decidendi*, posta a fondamento della statuizione di rigetto poiché il giudice di prime cure sul punto ha evidenziato la genericità dell'allegazione e il difetto di prova (*"La domanda di risarcimento danni non può, invece, esser accolta in quanto non specificati e non provati i danni"*).

Fermo restando tutto quanto osservato dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione appena poco sopra richiamata, sulla configurabilità di una pretesa risarcitoria quantificabile nello

stesso importo del buono non rimborsabile perché prescritto, la motivazione del primo giudice, in ordine alla carenza di allegazione e prova del danno subito, è immune da censure.

Ed invero, l'allegazione del pregiudizio subito è quasi inesistente nell'atto di citazione (e nelle memorie deputate alla precisazione della domanda non se ne fa proprio alcuna menzione) ove l'attrice nel discorrere esplicitamente di "*danno in re ipsa*" deduceva genericamente che se avesse ottenuto il rimborso del buono avrebbe impiegato diversamente il proprio denaro, ottenendo rendimenti uguali o superiori a quelli originariamente promessi".

Le medesime considerazioni valgono anche per il pregiudizio alla sfera personale, precisato nel contenuto solo con la censura svolta con l'appello incidentale" ove si lamenta l'impossibilità di disporre dei risparmi del proprio nonno anche per l'iscrizione all'università.

Come è noto, tanto i danni alla sfera patrimoniale che alla sfera personale esigono un'allegazione di elementi concreti e specifici da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio subito, il quale non può essere ritenuto *in re ipsa*, né è consentito l'automatico ricorso alla liquidazione equitativa.

È, infatti, necessario che sia provata l'esistenza del danno non potendo ritenersi che il danno sia *in re ipsa*, ovvero che coincida con l'evento, poiché il danno risarcibile è sempre un danno conseguenza e non coincide con l'evento che è invece un elemento produttivo del danno.

Le spese del presente grado di giudizio si compensano integralmente, attesa la soccombenza reciproca per il rigetto dell'impugnazione principale e incidentale e la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 cpc in considerazione dei contrasti giurisprudenziali sino ad ora presenti, soprattutto tra i giudici di merito di primo e secondo grado, anche sulla questione da ultimo esaminata dalla Corte di Cassazione con la richiamata recentissima sentenza n. 3686/2026.

Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.01.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.

#### **P.Q.M.**

La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte\_I [...] avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. ██████████ nei confronti di CP\_I così provvede:

- a) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- b) rigetta l'appello incidentale;
- c) compensa le spese;
- d) ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14/05/2026.

Il Consigliere estensore

Dott.ssa Dora Alessia Limongelli

Il Presidente

Dott. ssa Aurelia D'Ambrosio